Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 721.

Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il Comitato corporativo centrale e le Corporazioni sono soppresse.

Sono pertanto abrogate le seguenti leggi, nonchè quelle successive di integrazione o modificazione:

1) legge 20 marzo 1930, n. 206, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

2) legge 5 gennaio 1939, n. 10, di riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

3) R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

4) art. 3, secondo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e il titolo III delle Norme di attuazione approvate con R. decreto del 1° luglio 1926, n. 1130;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni.

Art. 2.

I Comitati tecnici corporativi o intercorporativi costituiti in attuazione della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sono soppressi.

Art. 3.

Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro da esperirsi dalla Corporazione ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è deferito ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto delle singole controversie.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disposto diversamente le associazioni sindacali possono stipulare accordi economici collettivi per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra determinate categorie professionali.

Tali accordi diventano obbligatori rispetto alle associazioni e ai singoli rappresentati delle categorie cui essi si riferiscono quando siano approvati, previe le modificazioni del caso, con decreto Reale da emanarsi sentito il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di detti accordi da parte dei singoli, valgono le norme vigenti per i contratti collettivi.

Art. 5.

Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Il decreto di pubblicazione è inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e produce gli effetti previsti nel precedente articolo.

Art. 6.

Il Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, istituito con R. decreto-legge 24 gennaio 1942, n. 3, convertito in legge con la legge 13 giugno 1942, n. 902, è soppresso.

Art. 7.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia costituito col R. decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 32, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 749, è altresì soppresso.

La competenza del Comitato predetto in materia di impianti industriali è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, il quale provvede in merito alle domande di autorizzazione di intesa, ove del caso, con le Amministrazioni interessate.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 14. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1943.

Nomina del presidente del Comitato centrale degli esperti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Decreta:

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto il prof. Guido De Marzi è nominato presidente del Comitato centrale degli esperti costituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1940.

Il presente decreto che abroga il precedente decreto Ministeriale 10 luglio 1943, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1943

Il Ministro: BRIZI

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943.

Disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario giudiziale del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, capoverso 1° e 22, capoverso 1°, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario giudiziale nel Regno;

Decreta:

Fino a nuova disposizione l'Ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia assume il servizio dei Casellari giudiziali dei tribunali di: Agrigento, Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Locri, Messina, Modica, Nicosia, Palermo, Patti, Ragusa, Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese e Trapani, con facoltà di rilasciare in luogo dei certificati menzionati negli articoli 606, 607, 608 C.P.P. e 28 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, attestazioni equipollenti secondo le notizie conservate nel Casellario centrale stesso.

Alle dette attestazioni si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del Casellario giudiziale.

Durante tale tempo tutte le schede mod. *A* e *B* destinate ai Casellari giudiziali locali su indicati devono inviarsi all'Ufficio del casellario centrale.

I Casellari giudiziali dei Tribunali menzionati nel primo comma del presente decreto potranno continuare, in quanto ne abbiano la possibilità, a rilasciare i certificati anzidetti.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 193

Il Ministro guardasigilli: AZZARITI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1943
Registro n. 10 Grazia e Giustizia, foglio n. 144 — SORCE

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1943.

Temporaneo trasferimento delle sedi delle preture di Bianco, Locri, Siderno e Staiti (Corte di appello di Catanzaro).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

Le sedi delle preture di Bianco, Locri, Siderno e Staiti (questa ultima con sede in Brancaleone) sono temporaneamente trasferite rispettivamente nei comuni di Semo di Calabria, Sant'Ilario dell'Jonio, Canolo e Bruzzano Zeffirio.

La data d'inizio dell'attività dei detti uffici nelle nuove sedi sarà stabilita con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Catanzaro.

A tale decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

I pretori di Bianco, Locri, Siderno e Staiti daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1943

Il Ministro per la grazia e giustizia: AZZARITI

Il Ministro per l'interno: RICCI

Il Ministro per le finanze: BARTOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1943
Registro n. 10 Grazia e Giustizia, foglio n. 143 — TESTA

(2676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto provinciale per le case popolari di Messina

Con decreto Ministeriale, in data 6 agosto 1943, n. 5577/1, è stato nominato commissario ministeriale per l'Istituto provinciale per le case popolari di Messina, con decorrenza dalla data di detto decreto, il comm. ing. dott. Aurelio Ghersi, dirigente il locale Ufficio del genio civile.

(2678)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1940, formata dalla commissione giudicatrice, costituita presso la prefettura di Siena con decreto Ministeriale 23 aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 1942;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria sopra citata:

1) Bellucci Elvina . . . . . con punti 50,062/100
2) Bianchi Carla . . . . . » 49,762/100
3) Bresci nei Fabbri Minerva . . » 48,625/100
4) Pianigiani Cecilia . . . . » 48,562/100
5) Matteoni nei Gioffredi Ada . . » 43,106/100
6) Giannoni Aldemira . . . . » 39.668/100

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Monsummano e di Sambuca Pistoiese.

Pistoia, addì 28 giugno 1943.

Il prefetto: Aria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 11384 in data 28 giugno 1943, concernente l'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1940;
Visto l'art. 69 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256;
Considerato che occorre provvedere alla assegnazione delle condotte vacanti alle candidate vincitrici;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La seguente candidata al concorso sopracitato è assegnata alla condotta a fianco segnata:

1) Bellucci Elvina, condotta di Montevettolini (comune di Monsummano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura o dei comuni di Monsummano e di Sambuca Pistoiese.

Pistoia, addì 28 giugno 1943.

(2679) *Il prefetto*: Aria

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.